



Presidente Nazionale

Prot. C/105/PF/mm

Roma, 6 ottobre 2020

Ai Senatori

componenti la IX Commissione Permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare

Oggetto: Audizione affare assegnato n. 337 "Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica"

Alla luce della gravissima sciagura accaduta la scorsa settimana lungo la A24 si ritiene di integrare la documentazione da sottoporre alla Commissione in indirizzo, in previsione dell'Audizione del 7 ottobre 2020 con la seguente nota

La tragedia causata dall'incidente autostradale di Novara non tollera oblio e dimenticanza da parte nostra, per questo sento il dovere di rinnovare i sentimenti di cordoglio alle famiglie delle giovani vittime scomparse per responsabilità non loro. E' dovere di onestà intellettuale che dobbiamo alla responsabilità di rinnovare, porre rimedio, superare le cause per le quali sono state perse vite umane. Queste morti sarebbero ancora più vane se il potere legislativo *in primis* facesse finta di nulla. La politica, il governo della "cosa pubblica", non può esorcizzare di nuovo il problema, soggiacendo a pressioni dell'animalismo fondamentalista scellerato. Affrontare la crisi di una natura non governata è ineludibile e sono priorità assolute la verifica territoriale e il controllo delle densità delle popolazioni delle diverse specie di ungulati selvatici, a partire dal cinghiale.

L'ISPRA ribadisce in tutte le sedi la presenza di oltre un milione di cinghiali sul territorio italiano. Chiediamo di approcciare al tema non da padroni delle specie selvatiche, ma quale parte della specie che ha la maggiore responsabilità dell'equilibrio del creato e della conservazione della biodiversità cui hanno diritto le generazioni a venire.

Senza ipocrisie, anche la caccia, attività non solo ludica ma di rilievo sociale, culturale, scientificamente indirizzata, va chiamata a corrispondere il suo contributo alla gestione faunistica e del territorio agro-silvo-pastorale.

Non è interesse di corporazione intervenire con catture e prelievi, compresi i necessari e insostituibili abbattimenti con armi, per ridurre numericamente le popolazioni selvatiche che sono presenti in "overdose" rispetto alla capienza che possono offrire ai territori, non solo quelli rurali, vista la pressione che insiste anche nei centri urbani. E' necessario trarre

insegnamento dalle esperienze, non da demagogiche dichiarazioni e operare anche per utilizzare le carni selvatiche per una salutare alimentazione.

“Mucca pazza” è lontana nel tempo ma le alternative non sono ancora in campo. I rischi di infezioni ed epidemie negli ungulati selvatici, che possono avere ripercussioni sull’uomo, sulle stesse specie selvatiche e sulla zootecnia, sono evidenti e dimostrate dai fatti.

Le criticità che derivano dalla densità non ci assolvono da una maggiore attenzione alla prevenzione, dedicando uomini e mezzi ad un più frequente controllo delle recinzioni di protezione delle autostrade e delle arterie ad alta percorribilità veloce, anche con la costruzione di sottopassi dedicati agli ungulati nei punti più critici che risultassero dai monitoraggi effettuati con l’utilizzo di tutte le moderne tecnologie (droni, telecamere, rilevatori, ecc..).


Per la fitta rete di strade statali, provinciali, comunali, però, non c’è sottopassaggio che possiamo illuderci risolva il problema.

Abbiamo consapevolezza che occorre anche una campagna d’informazione che innalzi l’attenzione sui pericoli che derivano alla circolazione dalla improvvisa presenza di questi selvatici sulla rete stradale italiana. La prudenza di chi sta alla guida non è mai troppa, la notte e non solo, ma ci troviamo di fronte ad un dato statistico non confutabile: più è alta la densità di ungulati maggiori sono i rischi. Il nostro appello per la prossima Audizione in Parlamento è che, per l’ennesima volta, non si perda l’opportunità di mettere la legge dalla parte dei cittadini, del bene comune, della sicurezza, del patrimonio faunistico.

In parole povere di tutti.

Distinti saluti

Piergiorgio Fassini





AGRICOLTURA – DANNI – CINGHIALE:

ANALISI ESSENZIALE E PROPOSTE PER LA SOLUZIONE DI UN'EMERGENZA

REPORT TECNICO

QUADRO SINTETICO DI ANALISI

La vera e propria “esplosione” demografica degli ungulati selvatici nella maggior parte dei territori nazionali, pone oggi la necessità di adottare adeguate strategie gestionali delle diverse specie presenti, sia per ottimizzare le azioni volte alla loro conservazione e diffusione in rapporto di compatibilità con l’ambiente, sia per attenuare l’impatto che alcune di queste specie possono esercitare sulle attività agricole. Impatto che in alcune realtà nazionali ha già raggiunto dimensioni economiche rilevanti, che accrescono il livello di tensioni sociali nei rapporti tra categorie caratterizzate da interessi spesso contrastanti.

Nel panorama delle specie di ungulati selvatici oggi presenti in Italia (Cervo, Capriolo, Daino, Camoscio alpino, Camoscio d’Abruzzo, Muflone, Stambecco, Capra di Montecristo, Cinghiale) **proprio il cinghiale è quella che, per le sue caratteristiche biologiche, per la dimensione e la distribuzione delle popolazioni presenti e per i protocolli gestionali finora adottati per essa, riveste un ruolo da indiscusso protagonista nella “questione danni” verso gli ecosistemi agrari.**

Considerando le specie di ungulati presenti in Italia nella loro totalità, vanno quindi fatte delle opportune considerazioni e distinzioni sia di natura “biologica”, sia di natura “geografica”. In area alpina il cervo esercita un apprezzabile impatto negativo su determinate colture ed in particolare sugli ecosistemi forestali. Tuttavia le esigenze biologiche di questa specie, la sua distribuzione ed i protocolli gestionali finora adottati, fanno sì che la dimensione dell’impatto risulti generalmente accettabile, ed in situazioni locali di “criticità”, facilmente riconducibili ed attenuabili a livelli “di tollerabilità”. Al di fuori del contesto alpino specie come Capriolo, Daino e Cervo possono determinare locali situazioni di apprezzabile impatto negativo su alcuni ecosistemi agrari. Situazioni, nel caso di queste specie, legate sempre alla distribuzione

spaziale/stagionale delle risorse, più che alle densità delle popolazioni di queste specie, e comunque facilmente affrontabili e risolvibili perché mai di dimensione eccessiva e diffusa. Appare opportuno quindi considerare il solo cinghiale quale specie “critica” nell’esercizio degli impatti negativi sugli ecosistemi agrari nazionali.

L’impatto sulle coltivazioni viene esercitato dalla specie sia con asportazione diretta di svariate essenze per fini alimentari, sia attraverso il conseguente danneggiamento dovuto alla tipica attività di scavo (*rooting*). Il raggiungimento di tale dimensione di criticità va ricondotto ad una vasta serie di motivi, collegati tra loro e spesso in condizione di “concausa”. Il cinghiale in Italia, molto più di altri ungulati selvatici, è infatti andato incontro ad un’eccezionale incremento demografico. Oggi la specie è caratterizzata da una distribuzione “senza soluzione di continuità” su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree di pianura fortemente antropizzate e delle aree alpine più estreme e caratterizzate da innevamento prolungato.

L’attuale *status* di distribuzione del cinghiale e le consistenze oggi raggiunte, non sono solo dovute alla “sua” peculiare ed elevata capacità di adattamento a svariate condizioni ecologiche, ma vanno considerate quali conseguenze dirette della crescente importanza venatoria che questa specie è andata progressivamente ad assumere negli anni. Diverse sono quindi le cause che hanno favorito l’espansione e la crescita delle popolazioni di cinghiale. Nell’analisi di queste non bisogna certo fare a meno di menzionare le profonde trasformazioni ambientali e socio-economiche che hanno caratterizzato l’Italia negli ultimi decenni. Vere e proprie “trasformazioni strutturali” come: l’incremento complessivo delle superfici boscate, la rinaturalizzazione delle aree marginali degli ecosistemi agrari, il passaggio sostanziale ad un utilizzo monocolturale ed intensivo dei fondi agrari, lo spopolamento delle aree rurali ecc.

Senz’altro tra queste, le immissioni a scopo venatorio hanno giocato un ruolo fondamentale. Dapprima (anni ‘50, ‘60) con immissioni di soggetti importati dall’estero, poi con il rilascio di soggetti prodotti in cattività da allevamenti nazionali. Queste attività, quando non illegali, sono state condotte in modo “non programmato” e senza tener conto dei principi basilari della pianificazione faunistico-venatoria. Ancora oggi il fenomeno continua, interessando anche “nuove” aree con immissioni non controllate, testimoniate anche dalla massiccia comparsa del cinghiale sui territori alpini, dove è da escludersi la presenza in seguito a dinamiche di immigrazione spontanea. Va detto a tal proposito che anche di recente, alcune Amministrazioni locali, soprattutto nella parte meridionale del Paese, hanno autorizzato o attuato direttamente discutibili azioni di immissione del cinghiale a scopo di “ripopolamento”.

Inoltre molte amministrazioni pubbliche concedono ancora oggi autorizzazioni per la realizzazione di nuovi allevamenti, senza però avere capacità effettive per garantire il controllo sulle origini, sullo stato sanitario e sulla successiva destinazione dei soggetti allevati. **In questo quadro è evidente che la distinzione tra allevamenti per la produzione di carne e per la produzione di animali destinati al ripopolamento diventa solo nominale. L'immissione in natura di soggetti allevati è responsabile non solo dell'incremento incontrollato e continuativo delle popolazioni, ma soprattutto della diffusione di problematiche legate all'utilizzazione di risorse non spontanee. Animali nati o allevati in cattività non sono infatti in grado di procacciarsi in maniera sufficiente il cibo in ambienti naturali e concentrano così le loro attenzioni sulle coltivazioni.** Oltre all'impatto sugli ecosistemi agrari, vanno anche considerate alcune implicazioni sanitarie che il cinghiale può esercitare verso il comparto zootecnico. Le immissioni aumentano i rischi di introduzione di alcune patologie, quali tubercolosi e peste suina, in grado di creare importanti rischi sanitari per la successiva diffusione degli agenti patogeni sia a carico delle popolazioni selvatiche di cinghiale, sia a carico di allevamenti di maiali domestici. **Non meno importante, nel novero delle concause che hanno portato alla comparsa di una vera e propria "questione cinghiale", è l'attuale assenza di criteri gestionali razionali ed omogenei su scala nazionale, che rende molto difficile l'organizzazione di un efficace controllo programmato della specie.** La mancata adozione di piani di gestione del cinghiale, su scala diffusa, da parte di tutti gli Istituti Faunistici di cui alla L. 157/92, e da parte delle aree naturali protette di qualsiasi tipologia, la difformità dei tempi e dei modi di prelievo venatorio nelle varie regioni, hanno favorito certamente l'incremento di situazioni di elevate densità locali e di diffuso nomadismo, cui si deve l'incremento degli impatti negativi sulle attività agricole e le conseguenti conflittualità. Tuttavia, non sempre nel cinghiale l'entità dei danni deve essere ricondotta ad un rapporto proporzionale alle densità delle sue popolazioni. **Molto più importante nella valutazione del rapporto popolazione/danni è infatti la struttura di popolazione che, se maggiormente rappresentata da soggetti di classe adulta, esercita impatti negativi di minor entità sulle colture, rispetto invece ad un'altra popolazione di minor entità numerica, ma sbilanciata a favore di classi giovanili.** A tal proposito va aggiunto che l'attuale forma di caccia maggiormente praticata, la braccata, incrementa notevolmente condizioni di locale nomadismo e crea spesso delle condizioni di forte destrutturazione delle popolazioni, **caratterizzate da un'alta percentuale di individui delle classi giovanili, responsabili in primis, per proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, dell'incremento dei danni alle colture.** In ultima analisi va considerato il

controverso tema del foraggiamento. Il foraggiamento artificiale del cinghiale è una prassi ormai diffusa su vasta scala nel nostro Paese e che, salvo rari casi in cui rappresenta uno strumento gestionale per dissuadere la specie dal recarsi su colture agrarie in atto, è condotto perlopiù dai cacciatori al fine di mantenere i cinghiali in una determinata area di caccia e per sopperire alla scarsità di cibo nelle stagioni invernali con carenza di frutti forestali (ghiande). L'ampia diffusione di tale prassi così condotta, ha certamente contribuito sensibilmente sia all'incremento locale di alcune popolazioni, sia all'instaurarsi di situazioni caratterizzate da elevate densità cui si devono locali fenomeni di forte impatto negativo sulle colture agrarie. Al complesso rapporto tra densità di popolazioni locali, vicinanza di queste alle reti viarie stradali, distribuzione spaziale delle risorse trofiche, struttura di popolazione, è invece collegato il fenomeno degli incidenti stradali. Sebbene questo non rappresenti, su vasta scala e per il cinghiale, un fenomeno esteso e "ad alta frequenza", è senz'altro un tema sul quale porre molta attenzione e per il quale adottare veloci ed efficaci programmi di prevenzione, vuoi per gli esiti, a volte estremi, che spesso comporta, vuoi per le importanti ricadute economiche e sociali che è in grado di innescare.

GLI ASPETTI SOCIALI DELLA "QUESTIONE DANNI"

La conflittualità che la presenza del cinghiale innesca tra i diversi soggetti sociali a vario titolo interessati, trova una spiegazione nella mancata accettazione del danno alle colture da parte del mondo agricolo, poiché essa non fa parte della memoria storica sociale, dato che il cinghiale è tornato a ripopolare gran parte del territorio nazionale solo in tempi recenti. A questa si aggiunge una motivazione d'ordine psicologico giacché il risarcimento, anche quando è commisurato all'entità del danno subito ed è saldato con sollecitudine, non può in alcun modo sostituire il raccolto, obiettivo e primario ed ideale dell'agricoltore. Il cinghiale, data la sua capacità di arrecare danni consistenti alle attività agricole e la cui gestione innesca fenomeni localmente non trascurabili di economia sommersa (rappresentati dal valore delle carni e dall'indotto conseguente), rischia oggi di mettere in crisi i delicati equilibri socio-economici legati all'assetto giuridico che caratterizza il diritto di caccia e la proprietà della selvaggina nel nostro Paese, ove non esiste una reale e sostanziale corrispondenza tra chi fruisce dei benefici derivanti dalla presenza di fauna selvatica cacciabile e chi invece sopporta gli effetti negativi ad essa connessi. Il problema è tuttavia di più ampio raggio, poiché non coinvolge solo il mondo agricolo e quello venatorio, ma anche la restante società civile, dato che i danni all'agricoltura vengono, almeno in parte, risarciti utilizzando denaro pubblico. **Su**

questo tema va registrata una grande disomogeneità su scala nazionale rispetto: alle modalità di periziamento danni con l'utilizzo di diversi parametri, ai soggetti preposti a tali procedure (più soggetti presenti in una data area: Province, ATC, CA, aree protette), alle modalità di quantificazione e risarcimento e ai tempi impiegati per il conseguente saldo.

Parte dei problemi che determinano le conflittualità, deriva anche, come già detto, dalla frammentazione del territorio in istituti di gestione faunistica con differenti finalità, che limitano o impediscono di fatto un'adeguata e razionale pianificazione della gestione delle popolazioni di cinghiale nel suo complesso. L'attivazione sempre più frequente di piani di controllo numerico della specie è una strategia certamente efficace, soprattutto se impostata a livello di popolazione e secondo programmi pluriennali. Tuttavia tali campagne di controllo numerico rappresentano una ulteriore fonte di contrasti tra enti pubblici preposti a tali attività, i cacciatori di cinghiale, generalmente ostili alla rimozione di selvaggina, e le associazioni ambientaliste, tendenzialmente contrarie agli abbattimenti. L'importanza dei conflitti sociali in molti casi può arrivare ad ostacolare, se non impedire, la realizzazione dell'intera strategia gestionale di controllo. **E' il fattore umano quindi, e non gli aspetti tecnici e biologici, che deve essere considerato il vero fattore limitante.** Per questo motivo nell'impostazione di strategie gestionali è indispensabile **un'attenta valutazione della "dimensione umana"** del problema rappresentato dalla presenza del cinghiale, **impegnandosi per prevenire la comparsa dei conflitti attraverso una forte mediazione socialmente condivisa.**

Le esperienze decennali acquisite in Europa nel campo della ricerca applicata al tema fauna selvatica - danni, dimostrano inequivocabilmente come, nel caso del cinghiale, il danno alle colture sia da considerarsi un fatto fisiologico. Per questo motivo, piuttosto che prefiggersi un'improbabile eliminazione totale dei danni, è necessario perseguire la strada del raggiungimento e del mantenimento del tempo di un punto di equilibrio tra le richieste dei diversi gruppi sociali. La strategia di gestione dei danni da cinghiale non deve quindi essere impostata secondo una loro irrealistica eliminazione, piuttosto deve porsi l'obiettivo della loro **riduzione ad un livello minimo socialmente accettabile.**

L'APPROCCIO ALLA SOLUZIONE

Le condizioni ambientali e socio-economiche che caratterizzano l'Italia, e prevedibilmente la caratterizzeranno anche nel prossimo futuro, non consentono oggi di immaginare il ritorno di un panorama faunistico passato, in cui il cinghiale, e gli altri ungulati selvatici, erano del tutto

assenti o relegati a piccole popolazioni localizzate. Allo stesso modo, se si escludono limitate realtà locali (piccole isole), **il ricorso a campagne di eradicazione della specie è del tutto improponibile, poiché queste sarebbero destinate a fallire per ragioni biologiche e tecniche, oltre che per lo scontro sociale che determinerebbero.** Stante tale situazione, è dunque necessario impegnarsi, superando un momento culturale spiegabile dal punto di vista storico, affinché il cinghiale (al pari degli altri ungulati selvatici) venga considerato quale componente degli ecosistemi agrari, con cui è necessario ed indispensabile imparare a convivere. **Quindi, nelle attuali condizioni ambientali e sociali, il cinghiale va considerato parte integrante degli agro-ecosistemi, accettandone la presenza, senza rinunciare tuttavia, dove necessario, ad azioni anche drastiche di riduzione delle consistenze.**

Come già detto, i danni arrecati alle colture generano forti e diffusi malcontenti nel mondo agricolo, per il quale il risarcimento economico non può essere considerato la soluzione sufficiente a compensare il mancato raccolto, frutto del proprio lavoro. **E' opportuno quindi, come già attuato in realtà evolute, spostare sempre più l'attenzione e le risorse dal risarcimento dei danni alla loro costante e diffusa prevenzione.** In ogni caso, diventa un passaggio doveroso la semplificazione delle procedure di accesso ai risarcimenti, l'attenta messa a punto dei protocolli per la stima dei danni, che dovranno basarsi su criteri omogenei ed oggettivi, e infine la celerità di erogazione degli indennizzi. In un'ottica di "approccio sistemico" al tema, sarebbe opportuno che le singole regioni si impegnassero anche in un miglioramento dell'attuale gestione degli ecosistemi forestali, tese a ottimizzare la produzione di frutti forestali, in particolare con l'allungamento dei turni di ceduzione di boschi del genere *Quercus*, che rappresentano di fatto l'alimento principale della specie nei mesi invernali e la cui presenza/assenza influisce in modo determinante sia sulle dinamiche di popolazione della specie, sia sul valore d'incidenza degli impatti negativi sulle coltivazioni. **Tra gli obiettivi principali per arrivare ad una migliore e virtuosa gestione della specie, è necessario porsi quello del miglioramento dell'attuale livello di conoscenze sulla biologia e sull'ecologia del cinghiale, così da ottenere un quadro dettagliato della distribuzione, delle consistenze e delle tendenze evolutive della specie su tutto il territorio nazionale.** Il miglioramento del quadro di conoscenze sul cinghiale, risulta quindi fondamentale ai fini di una definizione strategica, nell'ambito degli strumenti di programmazione faunistico-venatoria regionali e provinciali, delle vocazionalità dei differenti territori in funzione dell'idoneità ecologica e socio-economica per la specie.

L'approccio alla "questione cinghiale" deve partire dall'adozione di una strategia di gestione nazionale, basata su principi razionali e finalizzata all'obiettivo condiviso del raggiungimento di una situazione di equilibrio sostenibile tra:

- **l'ammontare dei costi economici e sociali del danno (sia in termini di prevenzione che i termini di rifusione);**
- **una dimensione dei carnieri in grado di soddisfare le richieste del mondo venatorio;**
- **la conservazione della specie.**

Un elemento qualificante di tale percorso gestionale è la riorganizzazione ed il controllo adeguato dell'attività venatoria, partendo dall'uniformazione su macro aree (Nord - Centro - Sud - isole) dei metodi e dei tempi di prelievo venatorio della specie, e dal rafforzamento del legame squadra-territorio di caccia, e la relativa responsabilizzazione del cacciatore di cinghiale che, da semplice fruitore di una risorsa faunistica, deve trasformarsi in "operatore faunistico" che agisce tutto l'anno sul "proprio" territorio per la gestione della specie (prelievo, controllo, prevenzione, censimenti, miglioramenti ambientali ecc.). **Indispensabile è, al fine di ridurre i problemi di conflittualità, impostare la gestione di tale specie a livello di popolazione, con appositi Piani pluriennali di Gestione del Cinghiale (PGC), in cui siano definite le aree di applicazione, gli scopi della gestione, i mezzi per il raggiungimento delle finalità della gestione. Per questo è opportuno che partecipino obbligatoriamente alla attuazione dei PGC gli Istituti Faunistici di cui alla L. 157/92, le aree naturali protette di qualsiasi tipologia, gli Ambiti Territoriali di Caccia, i Comprensori Alpini, compresi anche parzialmente, entro l'area di applicazione dei Piani, e rappresentanti ciascuno, uno o più unità di gestione (UdG).**

Il passaggio essenziale, infine, deve essere quello della condivisione degli obiettivi e della concertazione della strategia di gestione con il mondo agricolo. Per questo è necessario il superamento della sterile logica della contrapposizione fondata unicamente sugli interessi di parte. **Il raggiungimento di tale obiettivo dipende ovviamente dalla realizzazione di un confronto condotto sulla base di un approccio tecnico-realistico e finalizzato all'adeguamento delle consistenze del cinghiale alle esigenze di un uso plurimo del territorio.**

Roma, 7 ottobre 2020



Ai Senatori

componenti la IX Commissione Permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare

Audizione affare assegnato n. 337

“Danni causati all’agricoltura dall’eccessiva presenza della fauna selvatica”

Il tema dei danni da fauna selvatica all’agricoltura, alla zootecnia, alla sicurezza stradale, i rischi sanitari e alla salute dell’uomo – già concretizzatisi in alcune Regioni – non possono aggiungersi al dramma mondiale del coronavirus al quale non si può sottrarre una politica che vuole essere responsabile.

L’Associazione ARCI Caccia, con i suoi tecnici e i suoi legali ha presentato, più volte in questi anni al Parlamento, sue proposte per richiamare l’attenzione del Legislatore alla gravità del problema.

Forse servirebbe un Commissario a questa emergenza in modo particolare, in un contesto di difficoltà politiche ad affrontare questi problemi per approcci ideologici anti gestione della fauna, mettiamo di nuovo l’accento sulla specie cinghiale quale priorità non più rinviabile. Lo dicono “altri” dai cacciatori, a cominciare dagli imprenditori agricoli, alle Regioni, all’ISPRA che riconosce pubblicamente l’entità della presenza sproporzionata di questa specie così come lo hanno detto risoluzioni parlamentari “vetuste e inapplicate”.

I cacciatori fanno corsi, le squadre sono preparate ad intervenire.

Richiamiamo da un articolo de “La Repubblica” sull’impatto della specie cinghiale:

“Un milione di cinghiali (una cifra che viene da lontano)

È solo l’ultima contrapposizione aperta tra chi vuole il via libera per abbattimenti programmati e, in alcuni casi, anche possibilità di sparare a vista, e chi sostiene invece che questi ungulati causano danni che si possono limitare in altro modo. Che i cinghiali siano aumentati non è soltanto un’impressione dettata dalle dichiarazioni allarmate delle associazioni degli agricoltori, o dalle fotografie circolate durante il lockdown, che immortalavano famigliole grufolanti vicino ai cassonetti e a passeggio nelle piazze di alcune delle nostre città. Stabilire però quanti sono è assai più difficile che per orsi o lupi, perché i cinghiali ci sono sempre stati e, almeno fino a un certo punto, a nessuno è venuto in mente di contarli, né di proteggerli. Si vada a parlare con qualcuno che abita in Maremma o in Sardegna, che non sia cacciatore o animalista: probabile che la prima cosa che dirà sarà che si è trovato scrofa e piccoli nel vialetto di casa. Oppure, fornirà la sua ricetta per il sugo o la salsiccia”.

Nell'interesse del Paese riteniamo necessari interventi con il fucile anche nelle aree al confine delle aree protette. Non stiamo parlando di caccia ma di controllo e gestione. L'ISPRA sia incaricata di tutelare anche l'agricoltura per gestire la fauna selvatica, una sana risorsa anche alimentare che oggi importiamo dall'estero.

Accompagniamo alla presente una nota tecnica (**Allegato A**).

Indichiamo, nel contempo, alcune misure urgenti a favore dell'impresa agricola per i danni causati dal cinghiale che di seguito esponiamo sotto forma di proposta.

(Finalità)

1. Le Regioni, tenuto conto della necessità di salvaguardia delle produzioni agricole, in coerenza con le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228, emanano norme finalizzate al contenimento dei danni causati dal cinghiale (*Sus scrofa*) alle colture e alle produzioni agricole.

2. Le Regioni, di concerto con gli organismi direttivi delle aree protette, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, provvedono a dotarsi di un sistema di valutazione quantitativa e qualitativa dei danni arrecati dal cinghiale alle colture e alle produzioni agricole, al fine di definire la soglia tollerabile di danno tenuto conto di valutazioni di ordine economico e agronomico.

3. Le Regioni al fine di favorire la compatibilità tra la presenza in natura della specie cinghiale e le esigenze dell'impresa agricola, nel rispetto di una gestione coerente su tutto il territorio nazionale, adottano, entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, atti che recepiscano le indicazioni fornite dai documenti tecnici per la gestione del cinghiale pubblicati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, denominato ISPRA.

(Ambiti d'intervento e dati necessari)

1. Le Regioni, di concerto con le aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394, laddove il danno causato dal cinghiale superi la soglia della tollerabilità, definiscono unità territoriali interessate alle attività di contenimento del danno, specificando durata temporale e confini spaziali di dette unità coerenti con gli obiettivi prefissati.

2. Le Regioni provvedono alla raccolta dei dati relativi alle misure di prevenzione adottate, dei danni arrecati dal cinghiale all'agricoltura e dei dati statistici relativi agli abbattimenti eseguiti in regime di caccia ordinaria e di controllo numerico del cinghiale; tali dati dovranno confluire in apposite banche dati regionali, secondo protocolli nazionali definiti dall'ISPRA. Anche le aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 devono far pervenire i dati suindicati alle regioni interessate per territorio.

(Risorse finanziarie)

1. Ai fini della copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente norma le Regioni e gli Enti gestori delle aree protette, istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394, possono prevedere anche la stipula di specifiche polizze assicurative.

2. Ai fini del risarcimento del danno la Regione e gli Enti gestori delle aree protette, istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394, valutano preventivamente se il creditore poteva evitare o ridurre significativamente il danno con la normale diligenza e/o messa in atto di misure di prevenzione.

(Ulteriori misure per mitigare il danno)

1. Le Regioni, ove sia registrato, ai sensi dei precedenti articoli, un danno non tollerabile causato dal cinghiale, definiscono la programmazione faunistico-venatoria in deroga ai piani regionali di cui ai commi 2 e 10 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, individuando le zone specifiche, gli obiettivi qualitativi e quantitativi, le modalità e tempi dell'attività di controllo numerico della suddetta specie, tenuto conto del prelievo attuato durante la stagione venatoria.

2. A parziale modifica dell'articolo 10, punto 4 e dell'articolo 21, punto 1, lettera c) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, la caccia al cinghiale può essere consentita nelle zone di cui al comma 1, con specifico regolamento, che ne definisca tempi e modalità. 3. Qualora in una unità territoriale interessata alle attività di contenimento del danno non si raggiungessero gli obiettivi prefissati, la Regione dovrà prevedere il divieto per l'esercizio dell'attività venatoria in quel territorio fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati, che saranno perseguiti tramite tutte le altre misure.

(Partecipazione dei cacciatori al contenimento del danno)

1. Le Regioni, sentiti gli organismi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini interessati direttamente agli interventi di contenimento di cui agli articoli precedenti, possono stabilire apposite convenzioni con le associazioni venatorie riconosciute, presenti in tali territori. Tali convenzioni sono dirette al coinvolgimento di cacciatori dotati della necessaria specializzazione, per l'assunzione dei compiti relativi al mantenimento dei livelli di densità compatibili con gli indici stabiliti in sede di programmazione faunistico-venatoria, definita ai sensi del precedente articolo.

(Controllo della filiera del contenimento del danno)

1. I cinghiali abbattuti attraverso l'attività venatoria ed il controllo numerico debbono, immediatamente dopo l'abbattimento, essere muniti di contrassegno numerato ed inamovibile con oblitterazione della data e codice a barre per la tracciabilità, approvato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali su modello nazionale indicato dall'ISPRA e debbono essere obbligatoriamente conferiti ad appositi centri di controllo per gli accertamenti sanitari e biometrici secondo modalità stabilite dalle regioni, in applicazione della normativa europea e delle norme sanitarie vigenti.

(Divieti e sanzioni)

1. E' vietato:

- a) immettere cinghiali in natura su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei soli istituti faunistico-venatori previsti dai piani faunistici regionali in grado di garantire aree recintate in modo tale da impedire ogni possibile fuga di cinghiali;
- b) fornire alimentazione ai cinghiali in maniera artificiale, tranne che per operazioni di censimento, cattura e abbattimento selettivo, espressamente autorizzate dagli enti competenti ed effettuate secondo le disposizioni delle regioni e degli organi direttivi delle aree protette.

Nella speranza che l'interesse del Paese prevalga riproponiamo anche un intervento più mirato ad essere inserito in provvedimento omnibus

(Gestione faunistico venatoria degli ungulati)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 lettera d) le parole "al 31 dicembre o dal 1° novembre" sono soppresse;
- b) al comma 1 lettera d) sono aggiunte in fine le parole "in forma collettiva, singola o in selezione;
- c) al comma 2 le parole "La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle Regioni; la caccia di selezione può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1" sono soppresse;

2. Dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto il seguente:

18-bis (Prelievo selettivo degli ungulati)

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere vincolante dell'ISPRA o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18.
2. Il prelievo venatorio di cui al comma 1 è consentito esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o all'esperto, con i mezzi di cui all'articolo 13, esclusi quelli ad anima liscia, muniti di ottica di mira. L'attività di recupero dell'animale ferito è svolta da soggetti abilitati secondo disposizioni impartite dalle regioni e province autonome e può essere esercitata anche nelle aree a divieto di caccia, previa intesa con l'ente gestore.
3. Il prelievo di selezione agli ungulati è consentito ai soli soggetti abilitati previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla Regione, in conformità con i programmi e le modalità indicati dall'ISPRA.

4. L'abilitazione conseguita ha validità fuori dai confini regionali, previ accordi di reciprocità tra le Regioni.
5. Le abilitazioni in essere rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma mantengono la loro efficacia ed hanno validità nazionale qualora conseguite secondo le modalità di cui al comma 4.

3. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera a) dopo le parole "agli agenti dipendenti" sono inserite le seguenti "delle Regioni e"

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a disciplinare le modalità di commercializzazione della carne degli ungulati abbattuti durante le attività di contenimento, nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) compatibilità con le normative in materia di igiene e sicurezza alimentare;
- b) tracciabilità e valorizzazione delle carni;
- c) individuazione di possibili progetti di solidarietà alimentare.

5. Il decreto legislativo di cui al comma 4 è adottato su proposta del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

L'ARCI Caccia resta a disposizione delle Istituzioni, con i propri tecnici, i propri funzionari e la propria struttura organizzativa, per la ricerca delle possibili soluzioni atte a contrastare e ridurre i danni causati all'agricoltura e più in generale all'intera collettività dall'eccessiva presenza di fauna selvatica.

Roma, 7 ottobre 2020